



**CPIA BAT**  
Centro Provinciale Istruzione degli Adulti  
Barletta - Andria - Trani

*- Gino Strada -*



C.P.I.A. BAT "GINO STRADA" - ANDRIA  
Prot. 0006135 del 05/09/2024  
I (Uscita)

Al Personale docente e non docente  
Alle Studentesse e agli Studenti  
Alle famiglie  
Al DSGA

SEDI

All'Albo

**CIRCOLARE n. 9**

**Oggetto: ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO**

Si ricorda a tutti i soggetti in indirizzo, nonché a eventuali visitatori delle nostre Sedi Associate, **il divieto assoluto di fumo all'interno degli edifici scolastici e delle rispettive pertinenze.**

Si riportano di seguito le istruzioni generali in oggetto di cui si raccomanda attenta e puntuale lettura nonché rispetto.

Circa il mancato rispetto del divieto di fumo e le relative sanzioni, gli "enti non statali" (come le ASL, che dipendono dalle Regioni) richiedono il pagamento della sanzione e le relative spese di notifica secondo quanto disposto dalla relativa normativa regionale.

Polizia, Carabinieri, DPL ed altri enti statali (tra cui le istituzioni scolastiche) applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale citato qui di seguito (in facsimile) e, per il pagamento, il modello F23 - codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) - causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

L'entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, sono le stesse sia nel caso che la violazione venga accertata da organi statali, sia nel caso che a procedere siano "organi non statali".

In particolare:

- la sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 - legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189- ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l'importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00). Successivamente, la L. 128/2013 **ha esteso il divieto alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche e vietato anche l'uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle stesse;**



# CPIA BAT

## Centro Provinciale Istruzione degli Adulti Barletta - Andria - Trani



*- Gino Strada -*

- la sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna invidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 110);
- è ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR);
- pertanto, **il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro** (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 165);
- l'authority amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in **banca** o presso gli **uffici postali**, utilizzando il **modello F23**, codice tributo **131T**, causale del versamento **"Infrazione al divieto di fumo"** ed il codice ufficio;
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento **"Infrazione al divieto di fumo"**.

**In caso di trasgressione al divieto, i coordinatori di ciascun PES, nominati quali preposti alla vigilanza sul divieto di fumo, giusto decreto del dirigente scolastico, sono incaricati dell'accertamento delle infrazioni; in quanto tali:**

- provvedono alla redazione **in triplice copia** del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino diversamento;
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria.

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

In ordine di tempo, gli incaricati:

- contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di



*- Gino Strada -*

identità;

- richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale;
- in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”. Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare;
- qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o corsista) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO.

*Prof. Paolo FARINA*

Firmato digitalmente



---

VERBALE DI CONTESTAZIONE

Verbale n. \_\_\_\_\_ (anno)

Struttura \_\_\_\_\_ Funzionario accertante

\_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nei locali

\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ il sottoscritto

\_\_\_\_\_ funzionario

incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n.3, con provvedimento del Dirigente scolastico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

ha accertato

che il sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nato a il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ residente in alla

via \_\_\_\_\_ identificato

con in servizio presso (*se dipendente*) \_\_\_\_\_

ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(*sorpreso nell'atto di fumare; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.*)

q in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza,

q in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni,

nei locali nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003.

Il trasgressore dichiara



# CPIA BAT

Centro Provinciale Istruzione degli Adulti  
Barletta - Andria - Trani



*- Gino Strada -*

---

---

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro

275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, modificato dall'art. 52 del d.lgs. 231/98, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di: **q € 55,00** (*pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista*),

**q € 110,00** (*pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista*) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato -,

da effettuarsi:

1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di \_\_\_\_\_;
2. con delega alla propria banca al pagamento;
3. presso gli uffici postali.

Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate - in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali - indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce "Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A.", il codice ufficio BNA e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo).

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare copia della



# CPIA BAT

Centro Provinciale Istruzione degli Adulti  
Barletta - Andria - Trani

*- Gino Strada -*



ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione alla Segreteria del CPIA BAT "Gino Strada".

Nel caso in cui la Segreteria del CPIA BAT non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, il dirigente scolastico provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

Il funzionario accertante



# CPIA BAT

## Centro Provinciale Istruzione degli Adulti Barletta - Andria - Trani



*- Gino Strada -*

### AVVERTENZA:

A norma dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

### ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI

A seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004 si possono verificare due casi:

1. Nel caso di sanzione inflitta da organo statale o di rilevanza nazionale, la sanzione va versata allo Stato, utilizzando una di queste 3 formule, indicate nella citata Intesa Stato-Regioni:

- a. modulo 'F23', codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo"; il modulo viene consegnato precompilato. Il contravventore deve aggiungere soltanto le proprie generalità nel campo 4; nel campo 13, nella prima riga in alto l'importo, il totale nell'ultima riga (= identico importo) e alla fine del campo nell'apposita riga l'importo espresso in lettere (esempio: 'cinquantacinque/00'),
- b. Versamento diretto presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio,
- c. Bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

2. Negli altri casi (sanzione inflitta da organo non statale; potrebbe trattarsi di scuola pubblica dipendente da ente locale o dalla regione stessa), ci possono essere 2 situazioni:

- a. Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato secondo le modalità disciplinate da normativa regionale (vedi punto 11 dell'Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004).
- b. Finché la Regione di appartenenza non avrà provveduto a disciplinare la materia, sembrerebbe doversi applicare il punto 17 dell'Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004, cioè: "si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni statali e gli enti pubblici su cui lo Stato esercita proprie competenze organizzative esclusive" (vedi sopra).



**CPIA BAT**  
Centro Provinciale Istruzione degli Adulti  
Barletta - Andria - Trani

*- Gino Strada -*



---

**FAC-SIMILE DI TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE**

Al Sig. Prefetto  
della Provincia di .....  
sua sede

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell' art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data ....., è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti.





**CPIA BAT**  
Centro Provinciale Istruzione degli Adulti  
Barletta - Andria - Trani

*- Gino Strada -*



---

FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI  
VERSAMENTO

Al Sig. Prefetto  
Della provincia di.....

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data \_\_\_\_\_ è stato redatto, a carico di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti